

31.1.2024

A9-0114/110

Emendamento 110

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Un sistema alimentare sostenibile occupa una posizione centrale nel Green Deal europeo. L'agroecologia è in grado di fornire alimenti sani senza alterare la produttività, aumentando la biodiversità e la fertilità del suolo e riducendo l'impronta della produzione alimentare. L'agricoltura biologica, in particolare, offre un grande potenziale sia per gli agricoltori che per i consumatori. È un settore che non solo crea posti di lavoro e attrae i giovani agricoltori, ma offre anche il 10-20 % di posti di lavoro in più per ettaro rispetto alle aziende agricole tradizionali e crea valore aggiunto per i prodotti agricoli. Per sfruttare al massimo questo potenziale, nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità del Green Deal, la Commissione ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25 % della superficie agricola dell'UE ad agricoltura biologica e aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030.

Or. en

Emendamento 111**Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda**

a nome del gruppo The Left

Relazione**A9-0114/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 1***Testo della Commissione**Emendamento*

(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.

(1) Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi. ***Tuttavia, queste tecniche più recenti possono anche tradursi in rischi e risultati inattesi che non possono essere pienamente previsti e che possono essere diversi rispetto alle piante ottenute con la selezione convenzionale.***

³² Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

³² Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Or. en

31.1.2024

A9-0114/112

Emendamento 112

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il Parlamento europeo, nella sua reazione alla strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente^{1 bis}, ha sottolineato il principio di precauzione e la necessità di assicurare trasparenza e libertà di scelta agli agricoltori, ai trasformatori e ai consumatori, e ha sottolineato che qualsiasi azione politica sulle NGT dovrebbe includere valutazioni del rischio, una panoramica e una valutazione complete delle opzioni per la tracciabilità e l'etichettatura, al fine di ottenere un'adeguata supervisione normativa, e dovrebbe fornire informazioni pertinenti ai consumatori, anche per i prodotti provenienti da paesi terzi, al fine di assicurare condizioni di parità.

^{1 bis} Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2021, su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (2020/2260(INI)), P9_TA(2021)0425

Or. en

31.1.2024

A9-0114/113

Emendamento 113

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Attualmente il dibattito sull'uso delle NGT nella selezione delle piante si svolge quasi esclusivamente tra scienziati, organizzazioni scientifiche e di settore, aziende del settore agroalimentare e un esiguo numero di ONG. Tuttavia, nel definire una nuova politica sulle NGT, è importante tenere conto della voce dei cittadini, non solo perché le biotecnologie hanno il potere di ridefinire la vita, ma anche perché offrono il potenziale per rimodellare la pratica dell'agricoltura e il futuro del nostro sistema alimentare. Il modo in cui produciamo alimenti implica una riflessione su come vogliamo vivere su questo pianeta e su come vogliamo relazionarci con le altre specie. Ai fini della democrazia, i cittadini devono avere voce in capitolo sui valori di interesse pubblico da integrare in una nuova politica per le NGT.

Or. en

31.1.2024

A9-0114/114

Emendamento 114

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.

soppresso

Or. en

31.1.2024

A9-0114/115

Emendamento 115

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda
a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni

soppresso

genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

Or. en

31.1.2024

A9-0114/116

Emendamento 116

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Tutte le piante NGT ***che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2")*** dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma ***più*** complesse.

(15) Tutte le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma complesse.

Or. en

31.1.2024

A9-0114/117

Emendamento 117

Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda
a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0114/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

soppresso

Or. en

Emendamento 118**Anja Hazekamp, Marina Mesure, Mick Wallace, Manon Aubry, Leila Chaibi, Clare Daly, Manu Pineda**

a nome del gruppo The Left

Relazione**A9-0114/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché gli alimenti e i mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 23***Testo della Commissione**Emendamento*

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴⁷ vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT **di categoria 2 saranno** vietate nella produzione biologica. È **tuttavia** necessario **chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.**

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴⁷ vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT **sono e dovrebbero continuare a essere** vietate nella produzione biologica. È necessario **garantire che il settore biologico nel suo complesso disponga dei mezzi per continuare a essere esente da OGM. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme per garantire e applicare zone tampone sufficientemente ampie tra le colture biologiche, convenzionali e NGT. L'etichettatura e la tracciabilità dovrebbero essere mantenute su tutte le piante NGT e sui prodotti che le contengono, per garantire che non si verifichi una contaminazione incrociata con piante e prodotti biologici.**

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. en